

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 4752

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REGUZZONI, MONTAGNOLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FOGLIATO, LUCIANO DUSSIN, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAL LAGO, D'AMICO, DESIDERATI, DI VIZIA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI, VOLPI

Disposizioni e deleghe al Governo per il sostegno dell'attività imprenditoriale, in materia di semplificazione amministrativa, di imposizione fiscale e di ordinamento della giustizia tributaria, di disciplina del lavoro e di tutela dei prodotti nazionali, nonché disposizioni per la riduzione della spesa pubblica e la soppressione delle prefetture-uffici territoriali del Governo

Presentata il 3 novembre 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi economica internazionale ha avuto pesanti ripercussioni anche sull'economia del nostro Paese.

Il Governo attualmente in carica ha adottato tempestivamente misure congiunturali e strutturali per fronteggiare l'emergenza in atto, mettendo innanzitutto in

sicurezza i conti pubblici e apprestando misure di sostegno alle famiglie e al sistema produttivo.

In questo difficile contesto, non sono mancate, come accennato, riforme strutturali che hanno investito, ad esempio, il sistema previdenziale con l'innalzamento dell'età pensionabile delle donne e con

l'introduzione di un meccanismo che lega l'età pensionabile all'aspettativa di vita.

Sempre sul piano delle riforme strutturali è giunta ormai a completamento la riforma fiscale in senso federale, che rappresenta una svolta epocale con il passaggio, per il sistema delle autonomie regionali e locali, da un modello di finanza derivata a un modello di finanza autonoma, finanziato prevalentemente da entrate proprie. Sul versante delle spese altrettanto rivoluzionario è il passaggio in atto dal criterio della spesa storica a quello dei costi *standard*. Tale processo sarà in grado di ricondurre ad efficienza ed economicità la spesa decentrata.

Restano ora da affrontare le riforme che stimolino la crescita economica.

La presente proposta di legge muove da queste finalità, avendo riguardo alle caratteristiche del nostro tessuto produttivo costituito da una miriade di piccole e medie imprese che si qualificano per produzioni originali e di elevata qualità.

Su queste premesse la presente proposta di legge mira a dotare il nostro ordinamento di strumenti che favoriscano la capitalizzazione delle piccole e medie imprese, ne semplifichino l'attività, sollevandole da molti adempimenti spesso inutili e costosi, e garantiscano una maggiore flessibilità del lavoro, con prevedibili effetti di incremento del tasso di occupazione di quegli strati della popolazione più penalizzati, come le donne madri, che intendano rientrare nel circuito lavorativo dopo la gravidanza.

Il titolo I della presente proposta di legge riunisce una serie di disposizioni di sostegno all'attività economica delle piccole e medie imprese, agendo su vari fronti: il sistema di finanziamento dell'impresa (capi I e II), la riduzione delle tariffe energetiche (capo III), la semplificazione degli adempimenti burocratici, contabili e fiscali (capo IV).

Il titolo II contiene una pluralità di disposizioni tributarie che si traducono in sgravi fiscali per alcune categorie di contribuenti e in una complessiva riforma della giustizia tributaria, finalizzata a ga-

rantire tempi certi e rapidi nella definizione delle controversie fiscali.

Il titolo III reca misure di flessibilizzazione del mercato del lavoro, che sono concepite non in chiave di aumento del grado di precarietà dei lavoratori ma, al contrario, per favorire l'occupazione, venendo al contempo incontro alle reali esigenze del sistema produttivo.

Il titolo IV propone misure volte alla tutela delle produzioni di eccellenza del nostro sistema produttivo, mediante la protezione del *made in Italy*.

Il titolo V contiene misure di riduzione della spesa pubblica, idonee a fornire copertura agli interventi descritti.

Il titolo VI, infine, reca disposizioni in materia di amministrazione pubblica.

Venendo ad illustrare i primi tre articoli della proposta di legge, occorre premettere che il settore del risparmio ha costituito un ammortizzatore della crisi nei momenti più difficili, un ammortizzatore molto importante in un Paese di piccole e medie imprese che hanno una proprietà ancora familiare e che, se l'imprenditore non mette risorse proprie, finiscono facilmente in crisi.

Va tenuto presente al riguardo che il risparmio italiano è il più ampio nell'area G7. È otto volte il prodotto interno lordo, l'800 per cento del prodotto interno lordo, contro il 500 per cento degli altri Paesi più ricchi dell'area G7. Siamo un Paese di « formiche », di risparmiatori. Il 60 per cento di questo risparmio è investito in immobili e il 40 per cento, 3 trilioni e mezzo di euro, è investito in strumenti di carattere finanziario.

Occorre allora creare nuovi canali tra risparmio e investimento, perché tutto questo risparmio deve sostenere il profilo della crescita, altrimenti continueremo ad avere stabilità, ma poca crescita.

Il Governo è già intervenuto per mettere a frutto — in alcuni settori — l'ingente risparmio postale, costituito da centinaia di miliardi di euro attraverso la Cassa depositi e prestiti (CDP) Spa.

L'evoluzione del sistema di finanziamento di mercato appare obbligata, alla luce della recente normativa in materia di

requisiti patrimoniali delle banche nota come Basilea 3.

Le banche, essendo costrette ad accantonare una quantità maggiore di capitale, potrebbero venire progressivamente meno a una delle loro funzioni primarie, ossia quella di fungere da cinghia di trasmissione della politica monetaria, nel senso che quest'ultima, a causa della ritrosia delle banche a erogare credito, avrà minori possibilità di stimolare l'economia. È dunque sempre più difficile pensare che le banche possano soddisfare completamente l'esigenza delle imprese di finanziare investimenti a medio e a lungo termine, anche in quanto i ritorni a medio e a lungo termine degli investimenti industriali non sono compatibili con quelli a breve termine richiesti dalle banche.

Al fine, quindi, di incentivare il ricorso al mercato finanziario occorre ridurre alcune distorsioni nelle scelte di finanziamento delle imprese, motivate dall'esistenza, nell'ordinamento vigente, di un regime tributario di maggior favore per le forme di finanziamento realizzate mediante indebitamento rispetto a quelle effettuate mediante ricorso al capitale.

In tale ottica, l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, ha escluso dall'applicazione dell'aliquota del 20 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sui redditi di natura finanziaria i piani di risparmio a lungo termine, equiparandoli ai titoli di Stato, senza peraltro definire le caratteristiche di tale tipologia di risparmio. Appare quindi necessario definire le modalità di attuazione di tale norma, favorendo il risparmio destinato al finanziamento delle piccole e medie imprese.

A tal fine, l'articolo 1 prevede che i piani individuali di risparmio abbiano una durata non inferiore a cinque anni e un limite annuo ai versamenti effettuabili; si tratta, in sostanza, di strumenti di investimento a lungo termine, alternativi alla previdenza obbligatoria e a quella complementare, caratterizzati da stringenti vincoli all'utilizzo delle somme investite, analogamente a quanto previsto in altri

Stati dell'Unione europea (ad esempio, i *Plans d'épargne en actions* in Francia e gli *Individual savings accounts* nel Regno Unito). Essi sarebbero quindi equiparati ai titoli di Stato che attualmente godono di una tassazione agevolata al 12,50 per cento.

Al fine di evitare che gli investitori che dispongono di patrimoni finanziari di rilevante ammontare assorbano la maggior parte delle risorse finanziarie disponibili, è previsto un limite annuo ai versamenti che è possibile effettuare nei suddetti piani.

L'individuazione dei requisiti specifici dei piani di risparmio a lungo termine è demandata alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

L'articolo 2 è volto ad attribuire un ruolo alle fondazioni bancarie, che hanno garantito in tutti questi anni stabilità al sistema bancario del nostro Paese e che hanno accompagnato la crescita, consentendo alle nostre banche di essere una sorta di banca universale, ma con poca propensione alla finanza e con più attenzione all'azienda e alla famiglia. Occorre ora rivolgere l'ingente patrimonio economico e di competenza delle fondazioni a supporto delle piccole e medie imprese, per creare un circolo virtuoso in grado di rendere sostenibile il modello italiano delle piccole e medie imprese anche di fronte alla crescente competizione internazionale.

In tale prospettiva, l'articolo 2 modifica la disciplina vigente delle attività consentite alle fondazioni bancarie in modo da autorizzarle a svolgere anche l'attività di prestazione di garanzia nei confronti delle piccole e medie imprese di recente costituzione potenzialmente destinatarie dei fondi di *venture capital*, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 (società non quotate aventi sede legale nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o nel territorio di uno Stato membro dello Spazio economico europeo, a condizione che abbiano con l'Italia un accordo che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fi-

scali; detenute, direttamente o indirettamente, in via prevalente da persone fisiche soggette all'imposta sul reddito della società o ad analoga imposta prevista dalla legislazione nazionale, senza la possibilità di esserne esentate totalmente o parzialmente). La predetta attività di garanzia viene dunque inclusa nell'elenco dei « settori ammessi » nei quali le fondazioni bancarie possono indirizzare la propria attività.

Sempre nella prospettiva di una strategia integrata, volta ad ampliare i canali di finanziamento delle imprese attraverso un più ampio ricorso ai mercati dei capitali, l'articolo 3 risponde all'esigenza di rilanciare lo strumento delle cosiddette « carte commerciali » (*commercial paper*), uno strumento di finanziamento mediante il quale anche aziende molto piccole possono tornare a soddisfare le loro necessità di finanziamento a breve termine, creando anche le condizioni per un mercato specifico sul quale negoziare titoli di debito, che sia in grado di assicurare la conoscenza e la trasparenza degli emittenti.

L'articolo 4 intende fornire una risposta ai problemi di natura finanziaria e manageriale legati al ricambio generazionale nelle imprese a conduzione familiare, attraverso l'incentivazione di alcune operazioni finanziarie che aiutino l'impresa di famiglia a sopravvivere al proprio fondatore.

L'esigenza di garantire la continuità nella gestione programmando in vita il proprio ricambio generazionale rappresenta un problema specifico per le imprese facenti capo a un unico ceppo familiare, sia nell'ipotesi di successione in un'impresa individuale, sia in quella più frequente di imprese a carattere societario.

Il passaggio generazionale rappresenta, infatti, una fase critica nella quale l'imprenditore si trova ad affrontare il problema di individuare la strategia di uscita dall'azienda di famiglia più idonea a garantirne la continuità in un ambiente competitivo e in continua evoluzione.

L'articolo 5 affronta un tema di particolare rilevanza nella presente congiuntura economica e cioè quello relativo ai

possibili poteri di intervento del Governo nell'ambito delle operazioni di cessione delle partecipazioni nel capitale delle società di rilevante interesse nazionale, nonché nelle ipotesi di cambiamento della destinazione delle infrastrutture essenziali per lo svolgimento di attività strategiche individuabili nei settori della difesa, sicurezza, infrastrutture e pubblici servizi, trasporti, comunicazione, energia, assicurazioni, intermediazione finanziaria, ricerca e alta tecnologia.

Si intende perciò introdurre anche nel nostro ordinamento, similmente a quanto già previsto ad esempio in Belgio e per i citati settori strategici, un istituto riconducibile alla cosiddetta *golden share*. Con tale dizione si indicano sinteticamente, in diritto dell'Unione europea, tutti i regimi nazionali che riservano all'esecutivo determinate prerogative di intervento sulla struttura azionaria e nella gestione delle imprese appartenenti a settori strategici dell'economia. Tali poteri speciali, che assumono forme diverse (formalità di autorizzazione amministrativa, azioni privilegiate, poteri di nomina dei membri degli organi sociali) e che presentano diversi contenuti (diritto di veto ai nuovi ingressi nel capitale, diritti di intervento nella gestione delle risorse), assicurano alle pubbliche autorità il mantenimento di un certo controllo sulle imprese in questione.

Con le disposizioni contenute nell'articolo 4 si stabilisce che qualsiasi cessione delle partecipazioni nel capitale delle società di rilevante interesse nazionale e qualsiasi assegnazione o cambiamento della destinazione delle infrastrutture essenziali per lo svolgimento delle attività strategiche deve essere notificata previamente al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale ha il diritto di opporsi a tali operazioni, qualora ritenga che esse rechino pregiudizio ai rilevanti interessi nazionali relativi ai settori strategici.

La disposizione si completa con la previsione secondo cui il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì nominare due rappresentanti del Governo nell'ambito del consiglio di amministrazione della società. I rappresentanti di nomina

ministeriale partecipano al consiglio di amministrazione a titolo consultivo. Entro quattro giorni dall'adozione di una decisione del consiglio di amministrazione, i predetti rappresentanti possono proporre al Ministro l'annullamento di qualsiasi decisione, assunta dal consiglio stesso, che ritengano contrastare con gli orientamenti della politica nazionale nei settori strategici considerati.

L'articolo 6 intende risolvere un problema connesso all'accesso al credito da parte delle imprese, operando sulla normativa concernente il funzionamento della centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia. La centrale dei rischi, istituita con la circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari, che operano sotto la vigilanza della Banca d'Italia. Con la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 29 marzo 1994, la gestione della centrale dei rischi è stata affidata alla Banca d'Italia. L'obiettivo della centrale dei rischi è di fornire agli intermediari finanziari una serie di informazioni utili per la valutazione del merito di credito della clientela.

Le istruzioni del funzionamento della suddetta centrale, nonché gli obblighi di comunicazione da parte degli intermediari finanziari, sono contenuti nella citata circolare, che ha subito una serie di modifiche. In particolare, l'articolo 5, « Limiti di censimento », stabilisce il limite al di sopra del quale il cliente viene segnalato per l'esposizione accordata. Prima del 2009 il suddetto limite era fissato in 75.000 euro. Successivamente, con la circolare n. 11 del 10 novembre 2008, la Banca d'Italia ha ridotto i limiti ai fini dell'obbligo delle segnalazioni da 75.000 euro a 30.000 euro, con decorrenza dal 1° gennaio 2009. Tale misura restrittiva si è cumulata con l'introduzione dei criteri di Basilea 2, con l'acuirsi della crisi economica e finanziaria, che a tutt'oggi permane grave, e con una lenta e difficile ripresa della crescita del prodotto interno lordo sia nella zona euro che a livello nazionale.

Nell'attuale contesto economico, il settore bancario ha adottato una politica monetaria restrittiva, che, se valutata in base alle esigenze di una prudentiale gestione del rischio del credito è condivisibile, ma che, se si valutano gli effetti depressivi sulle dinamiche di sviluppo e di ripresa economica, non può essere condivisa. Infatti, un limite ridotto comporta ai soggetti richiedenti credito di essere segnalati per esposizione superiore ai 30.000 euro, anche se l'andamento del rapporto creditizio è regolare, perché in questi casi la concessione di nuovi crediti sarà approvata previa valutazione della solvibilità del richiedente, in altre parole della capacità di far fronte ai nuovi debiti che si sommano ai precedenti. La riduzione del limite comprime dunque le possibilità di aumentare l'accesso al credito, in un periodo in cui le imprese soffrono la riduzione degli incassi, rallentati da una generale mancanza di liquidità, ovvero dalla contrazione della produzione. Dunque l'articolo 5 della presente proposta di legge dispone che il CICR, con propria delibera, elevi i limiti di censimento dagli attuali 30.000 euro a 250.000 euro.

L'articolo 7 propone un intervento riformatore finalizzato ad estendere anche alle società di *rating*, che hanno assunto nell'attuale congiuntura un potere di influenza enorme sui mercati finanziari, l'osservanza di regole di trasparenza e di correttezza, al fine di eliminare ogni possibile situazione in cui possa ravvisarsi un conflitto di interessi. Per assicurare una gestione del mercato corretta e trasparente, risulta dunque necessario reintrodurre, nell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (comunicazioni al pubblico), dedicato agli obblighi di diffusione delle informazioni relative ai fatti idonei a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari (individuate come « informazioni *price sensitive* » o « informazioni rilevanti ») il riferimento alle agenzie di *rating*. Occorre, infatti, prevedere anche per le raccomandazioni e per le valutazioni da esse espresse, l'obbligo della corretta presentazione delle informazioni e l'obbligo di

trasparenza dei conflitti di interessi. Pertanto, al comma 8 della citata disposizione, dopo le parole: «I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni», le parole: «escluse le società di *rating*» sono sostituite dalle seguenti: «comprese le società di *rating*».

L'articolo 8 propone, al comma 1, di imporre ai proprietari produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, a quelli a ciclo combinato e cogenerativo e a quelli assimilati, generosamente incentivati dalla legislazione in essere — fatta eccezione per gli impianti cosiddetti «domestici» di potenza installata inferiore ai 10 kilowatt (kW) e per gli impianti idroelettrici di potenza nominale installata superiore ai 10 megawatt (Mw) —, un corrispettivo unitario di 24,5 euro Mw all'ora applicato sulla sola energia immessa in rete. La misura di 24,5 euro Mw all'ora corrisponde al costo del trasporto elettrico e determinerebbe un introito prevedibile di circa un miliardo e cinquecento milioni di euro. Gli oneri generali di sistema, ovvero i costi sostenuti per gli interventi effettuati sul sistema elettrico nel suo complesso per realizzare finalità di interesse dell'intera collettività individuate dal Governo, vengono pagati da ogni cliente in funzione dei consumi effettivi di energia elettrica. Nella tariffa elettrica per i clienti finali tali oneri sono definiti componenti tariffarie A e, in particolare, la componente tariffaria A3 è destinata alla promozione di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il comma 2 dell'articolo dispone che il Ministro dello sviluppo economico individui, con proprio decreto, le linee guida in base alle quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce l'utilizzo delle risorse economiche ricavate dall'applicazione della misura di cui al comma 1, al fine della diminuzione della componente tariffaria A3 applicata alle piccole e medie imprese con consumi superiori (o inferiori) a una certa quota, che non godano di altre agevolazioni tariffarie in tabella A3. L'applicazione di tale misura potrebbe determinare una diminuzione della tariffa energetica per le piccole imprese di circa

7 euro per Mw e di circa 1,5 euro per Mw per le medie imprese.

Gli articoli da 9 a 11 intendono attribuire al Governo una delega per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese in materia di prevenzione degli incendi e degli infortuni sul lavoro nonché di protezione dei dati personali, disponendo in particolare un alleggerimento per le imprese con meno di venti addetti (cinquanta addetti per la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali) degli adempimenti da esse previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 12 contiene una norma che prevede che gli adempimenti burocratici previsti dalle citate discipline, siano sostituite da autocertificazioni per le imprese con un numero di addetti non superiore a cinque.

L'articolo 13 intende porre rimedio alle gravi problematiche generate dall'entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). I soggetti più penalizzati dal sistema sono i piccoli produttori di rifiuti, come artigiani, officine, agricoltori (allo scadere di un'iniziale deroga), trasportatori, piccole imprese di servizi, piccole e medie imprese.

Con il presente articolo s'intende abrogare l'intero sistema ordinamentale attinente al SISTRI. Conseguentemente, per evitare il vuoto normativo e l'incertezza amministrativa, oltre che l'eventuale pregiudizio giuridico-economico verso i soggetti che ad ogni modo sono già stati assoggettati al SISTRI, si ridefinisce l'intero contesto della rintracciabilità elettronica dei rifiuti lungo la loro catena di gestione, prevedendo l'applicazione del sistema di tracciabilità per tutti i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, e per tutti i soggetti obbligati, secondo l'elencazione attuale, con l'esclusione dei soggetti minori che gestiscono rifiuti speciali non pericolosi, previo innalzamento della soglia per l'esclusione da dieci a venti addetti.

L'innovazione qualificante è l'introduzione di specifici adempimenti che renderanno semplice, efficace e poco oneroso l'esercizio del sistema con vantaggi per i

piccoli produttori e per l'amministrazione. Si tratta di norme di semplificazione del sistema attuale, attraverso regole minime e facili da applicare da parte di tutti gli operatori, con particolare riferimento:

a) alla possibilità di delegare gli adempimenti di iscrizione, movimentazione e registrazione da parte di tutti i produttori di rifiuti, specialmente da parte di quelli di minori dimensioni, agli operatori professionali, come trasportatori, soggetti che effettuano lo smaltimento o il recupero, commercianti e intermediari non detentori, associazioni di categoria;

b) alla possibilità di semplificare gli adempimenti di carattere elettronico, trasportando in digitale il collaudato sistema cartaceo vigente, in particolare consentendo ai trasportatori professionali, che nel corso del trasporto sono gli effettivi detentori del rifiuto, di emettere le schede del nuovo sistema elettronico per il controllo dei rifiuti per conto dei produttori e di interagire in tempo reale con il sistema al fine di fornire le necessarie informative;

c) alla possibilità di garantire all'operatore una informazione certa sull'accettazione o meno dei dati inseriti nel sistema elettronico;

d) alla possibilità di tenere conto della buona fede degli operatori introducendo per talune fattispecie l'istituto del ravvedimento operoso di modo che il soggetto in buona fede che sbaglia abbia la possibilità di denunciare senza timore l'errore agli organi competenti, in questo modo liberando altresì risorse umane e materiali per l'accertamento delle violazioni di maggiore gravità.

L'articolo 14 reca una semplificazione delle disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica, contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. L'approvazione della presente disposizione creerebbe una semplificazione procedurale per una sostanziosa percentuale di interventi sul patrimonio edilizio esistente nei centri edificati inclusi in parchi, per i

quali non sarebbe più necessaria l'autorizzazione paesaggistica, ma solo un giudizio paesaggistico rilasciato dal comune, con evidente riduzione di burocrazia e costi per imprese e cittadini.

L'articolo 15 prevede una delega al Governo ad adottare una disciplina volta a semplificare le comunicazioni periodiche da parte delle banche e degli intermediari finanziari al fine di rendere chiari alla clientela esclusivamente gli elementi essenziali del rapporto contrattuale. I documenti devono essere redatti secondo una struttura semplice e idonea a presentare le informazioni in modo tale da assecondare le necessità conoscitive del cliente e da facilitare la comprensione delle variazioni contrattuali eventualmente intervenute. Si prevede, inoltre, che le parti possano accordarsi per limitare l'invio di comunicazioni nel caso in cui le informazioni contenute siano già richiamate in altri documenti e che il costo, quale corrispettivo delle comunicazioni periodiche, sia posto a carico delle banche e degli intermediari finanziari.

L'articolo 16 reca delle misure di semplificazione contabile e fiscale pensate prevalentemente per le piccole imprese. Il comma 1 introduce la possibilità per le imprese che non procedono con la nomina del collegio sindacale di redigere il bilancio secondo uno schema semplificato, da definire attraverso un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 2 consente ai soggetti in contabilità semplificata e ai lavoratori autonomi che effettuano transazioni completamente tracciabili di non tenere le ordinarie scritture contabili, ma di optare per la conservazione dei soli estratti conto bancari, riducendo così al minimo gli adempimenti contabili.

L'articolo 17 intende modificare l'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. La norma, modificata più volte dalla data della sua entrata in vigore, vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore

oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.500 euro. La norma pone limitazioni troppo strette, soprattutto per quanto riguarda i libretti di deposito bancari o postali al portatore, che devono essere in ogni caso trasformati o riportati al di sotto del limite fissato. Si propone perciò di alzare l'attuale soglia a 10.000 euro.

L'articolo 18 interviene sul processo di costituzione delle società a responsabilità limitata, consentendo che l'atto costitutivo della società sia redatto attraverso scrittura privata. La modifica consente di snellire quindi gli adempimenti necessari per la costituzione di una forma societaria assai diffusa nel nostro tessuto imprenditoriale, consentendo un notevole risparmio in termini di tempo e di denaro.

L'articolo 19 apporta modifiche alle disposizioni del codice civile in materia di organi di controllo delle società di capitali, ampliando le possibilità di istituire, in luogo del collegio dei revisori dei conti, il revisore unico, con evidenti effetti di risparmio di costi a carico della società.

L'articolo 20 intende agevolare lo scioglimento delle società e degli enti non operativi, dietro versamento di un'imposta sostitutiva pari al 6 per cento del valore dei beni assegnati derivante da perizia o al 12 per cento del valore catastale rivalutato degli immobili.

L'articolo 21 modifica l'articolo 2556 del codice civile nella parte in cui stabilisce che, per le imprese soggette a registrazione, i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto. Tali contratti devono, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante. Il presente articolo consente non solo ai notai di depositare i contratti, ma anche agli intermediari abilitati di cui all'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge

24 novembre 2000, n. 340, cioè gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali.

L'articolo 22, invece, intende chiarire la responsabilità dei notai verso il fisco. Oggi la legge e la dottrina non sono univoci nell'attribuire piena responsabilità ai notai che, fungendo da sostituto d'imposta, commettono errori nel calcolo, ad esempio, delle imposte di registro. Tale responsabilità deve essere sicuramente sgravata dai soggetti passivi, i quali si affidano alla professionalità del notaio e non possono essere oggetto di accertamenti successivi per insufficienti o errati versamenti.

L'articolo 23 introduce una detrazione dalle imposte sul reddito a favore dei titolari di rapporto di lavoro parasubordinato di età inferiore a quaranta anni che acquistano o ristrutturano l'abitazione principale, nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge. Tale detrazione è pari all'importo versato a titolo di imposta sul valore aggiunto e deve essere ripartita in un numero di quote di pari importo che va da tre a cinque.

L'articolo 24 intende, invece, favorire i giovani studenti universitari che vogliono affermare la propria indipendenza economica dalla famiglia originaria. È noto che in Italia l'età media dei giovani che lasciano la famiglia è una delle più alte in Europa. Questo articolo propone di ridurre di due punti percentuali le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per tre periodi d'imposta, per i soggetti passivi iscritti a corsi di istruzione universitaria o di perfezionamento o di specializzazione universitaria.

L'articolo 25 introduce la possibilità di procedere con la rivalutazione dei beni immobili d'impresa, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. I beni per cui si può procedere con la rivalutazione devono risultare dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010. Tra i soggetti che possono

procedere con la rivalutazione sono state incluse anche le fondazioni bancarie.

L'articolo 26 ha la finalità di aumentare i vantaggi fiscali per i contribuenti minimi, così come individuati dalla legislazione vigente, e più specificamente dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). In particolare si propone di aumentare il limite massimo di reddito derivante dall'attività dell'impresa che classifica i contribuenti come « minimi » da 30.000 a 50.000 euro. Quanto all'imposta sostitutiva sul reddito, sono individuate tre classi di reddito (fino a 30.000 euro, da 30.000 a 40.000 euro e da 40.000 a 50.000 euro) alle quali corrispondono altrettante aliquote di imposte (23, 24 e 25 per cento).

L'articolo 27 si pone come finalità quella di permettere la deduzione, dal reddito delle persone fisiche, di una quota, pari al massimo al 10 per cento e fino a 10.000 euro, per spese di beni di prima necessità. L'importo della deduzione, peraltro, è valido solo per redditi fino a 50.000 euro e può anche essere differenziato sulla base del numero di figli di ciascuna famiglia. Così facendo, pertanto, sarà possibile sia stimolare i consumi dei beni di prima necessità, sia combattere l'evasione fiscale, giacché il consumatore finale è incentivato, allo scopo di dedurre le spese sostenute, a richiedere l'emissione dello scontrino fiscale.

L'articolo 28 mira a individuare soluzioni efficaci al problema dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali che vede l'Italia al di sotto della media tra i Paesi europei. In particolare si stabilisce che, salvo diversa disposizione pattuita fra le parti, il termine di pagamento nelle transazioni commerciali è fissato nel trentesimo giorno dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione. In caso di superamento dei previsti termini di pagamento si attivano una serie di meccanismi giuridici con finalità deterrente. È prevista inoltre l'istituzione, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di un apposito fondo rotativo per la cessione dei crediti delle imprese.

L'articolo 29 intende modificare l'attuale sistema di imposizione fiscale sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sulle somme giocate attraverso questi apparecchi, comunemente definiti *slot*, attualmente viene operato un prelievo fiscale diversificato per scaglioni di raccolta:

a) il 12,6 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) l'11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari a un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) il 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari a un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) il 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari a un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) l'8 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari a un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

Il comma 1 dell'articolo 29 intende introdurre un'aliquota unica pari al 20 per cento, in modo da semplificare il sistema di imposizione fiscale sugli apparecchi e di scoraggiarne la diffusione sul territorio; la crescita esponenziale delle somme giocate ogni anno non solo alle *slot*, ma anche alle lotterie e a tutte le altre forme di gioco lecito, è sintomo di importanti fenomeni di dipendenza.

L'articolo estende inoltre la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento e, quindi, anche al riconoscimento della quota del 33 per cento, delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo anche al prelievo erariale unico.

L'articolo 30 mira a non assoggettare ad imposte le plusvalenze derivanti dall'alienazione delle partecipazioni di società a capitale interamente pubblico, se effettuate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Gli articoli da 31 a 38 contengono una radicale riforma della giustizia tributaria con le finalità già illustrate.

L'articolo 31 stabilisce che le sezioni delle commissioni tributarie provinciali siano composte, dal 1° gennaio 2012, da un giudice monocratico, che assume tutte le funzioni dell'attuale collegio giudicante. I collegi giudicanti delle sezioni delle commissioni tributarie regionali saranno invece formati da tre componenti.

L'articolo 32 stabilisce che i giudici tributari delle commissioni provinciali e regionali sono nominati tra i dottori commercialisti iscritti da almeno vent'anni all'albo professionale; in sede di prima applicazione i giudici possono essere scelti tra i membri delle commissioni già in carica.

L'articolo 33 dispone che, al fine di ridurre la durata del processo tributario, siano modificati i termini delle fasi del procedimento, in modo che la sentenza sia emessa entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di deposito del ricorso da parte del contribuente, nel caso di procedimento dinanzi alla commissione provinciale, o dalla data di deposito dell'appello, nel caso di procedimento dinanzi alla commissione regionale.

L'articolo 34 affida ad uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'attuazione delle disposizioni degli articoli 31, 32 e 33, in modo che siano coordinate con i decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 1992, che attualmente disciplinano il funzionamento delle commissioni tributarie e lo svolgimento del processo tributario. In particolare i provvedimenti dovranno rivedere i termini del procedimento dinanzi alle commissioni tributarie, determinare i requisiti, i compensi, le modalità di selezione, la durata in carica e le incompatibilità dei giudici tributari. La retribuzione, in particolare, dovrà es-

sere proporzionata al numero di sentenze emesse e dovrà prevedere meccanismi premiali legati alla celerità nel deposito delle sentenze e al tasso di sentenze non riformate nei gradi successivi di giudizio.

L'articolo 35 mira a istituire una banca dati unica che raccolga le sentenze di tutte le commissioni tributarie provinciali e regionali, accessibile a tutti i cittadini, in modo da garantire trasparenza e uniformità di giudizio su tutto il territorio nazionale da parte degli organi della giurisdizione tributaria.

L'articolo 36 riduce i termini entro i quali l'Agenzia delle entrate deve rispondere ai contribuenti nel caso di interpello, sia nel caso di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000, recante lo statuto del contribuente, sia nel caso di istanza ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 413 del 1991, sia nel caso di interpello disapplicativo ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

L'articolo 37 istituisce una sezione all'interno degli albi professionali dei notai e dei dottori commercialisti nella quale sono iscritti i professionisti abilitati a rilasciare certificazione fiscale.

L'articolo 38 interviene nella fissazione dell'aggio remunerativo dell'attività degli agenti della riscossione, riducendolo dall'attuale 9 per cento al 5 per cento.

Gli articoli da 39 a 48 contengono misure volte a rilanciare l'occupazione.

L'articolo 39 intende favorire l'ingresso, ovvero il reingresso nel mercato del lavoro, delle lavoratrici madri, prevedendo agevolazioni fiscali sui contratti di lavoro a tempo parziale. A tal fine il comma 1 contempla una riduzione del costo del lavoro rapportata al numero dei figli, mentre il comma 2 una riduzione delle aliquote dell'IRPEF sempre in relazione al numero dei figli.

L'articolo 40 intende, invece, incentivare la stipula di contratti di lavoro per assistenza domiciliare e per collaborazione domestica. Alla figura più colpita, cioè appunto la donna lavoratrice madre inoccupata o disoccupata a seguito della maternità, si vuole offrire una « corsia pre-

ferenziale» nella stipula di contratti di lavoro per colf o per badanti contemplando, in capo ai datori di lavoro, una maggiore detrazione-deduzione ai fini fiscali prevista dalla vigente legislazione e, al contempo, in capo alle lavoratrici, una riduzione delle aliquote dell'IRPEF sul reddito da lavoro percepito proporzionata al numero dei figli.

Con l'articolo 41 si vuole, invece, intervenire in favore dei soggetti cosiddetti « a rischio di esclusione sociale », perché in età matura e perché esclusi dal mondo del lavoro. Attualmente, infatti, l'ultraquarantenne disoccupato di lunga durata ha grosse difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro, ancor più se trattasi di una donna. Il fenomeno della disoccupazione, già di per sé grave, nel caso degli *over 40* e *50*, assume contorni ancora più drammatici se pensiamo che gran parte di queste persone ha oramai una famiglia e dei costi sociali (mutuo, affitto, asili eccetera) a cui far fronte. Per incentivare, pertanto, la loro ricollocazione lavorativa, l'articolo contempla un credito d'imposta pari al 25 per cento dei redditi da lavoro.

L'articolo 42 introduce un contributo di perequazione a carico del datore di lavoro che stipula contratti di lavoro con il cittadino extracomunitario, in considerazione del fatto che tali lavoratori rappresentano un maggiore costo collettivo per il nostro Paese, in termini assistenziali, sanitari e di tutele sociali in generale.

L'articolo 43, per motivazioni analoghe a quelle di cui all'articolo 42, ha la finalità di introdurre una riduzione da sei a tre mesi del periodo di iscrizione nelle liste di collocamento per il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, decorsi i quali lo straniero, non avendo altro motivo di soggiorno, deve rientrare nel Paese d'origine.

Gli articoli da 44 a 46 contengono una serie di proposte tese a coniugare flessibilità e sicurezza sul lavoro, per un definitivo rilancio dell'occupazione. L'articolo 43 prevede, dunque, quale incentivo per la conversione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di

lavoro a tempo indeterminato, in via sperimentale per un triennio, l'introduzione di una specifica clausola di flessibilità, attraverso la quale il lavoratore, al momento della stipula del contratto, riconosce al datore di lavoro la facoltà di poter modificare alcune parti del contratto medesimo a fronte di specifiche esigenze organizzative, produttive e tecniche. In tal senso il datore di lavoro può ridurre la prestazione lavorativa passando da *full time* in *part-time* (orizzontale, verticale o misto) ovvero aumentare la richiesta di prestazioni lavorative nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 66 del 2003. Al datore di lavoro, poi, è consentito modificare le mansioni del lavoratore, anche in deroga all'articolo 2103 del codice civile e solo per periodi di tempo limitati. Ovviamente tale clausola deve risultare da atto scritto e copia del contratto contenente la medesima deve essere consegnata al lavoratore entro il primo giorno di inizio dell'attività. Allo scopo di tutelare maggiormente il lavoratore da possibili abusi da parte del datore di lavoro, l'articolo 44 prevede che il datore di lavoro comunichi per iscritto al lavoratore le motivazioni che inducono all'apposizione della clausola e il presumibile periodo temporale di durata della stessa, nonché che la medesima apposizione, nell'ipotesi di modifica peggiorativa delle mansioni del lavoratore, avvenga dinanzi alla direzione provinciale del lavoro ovvero in sede sindacale, a pena di nullità.

L'articolo 46 prevede che, a fronte delle predette modifiche contrattuali, la retribuzione sia riproporzionata rispetto alla quantità di lavoro effettivamente espletato, sempre nel rispetto della retribuzione necessaria e sufficiente di cui all'articolo 36 della Costituzione, e che per il periodo di flessibilità sia applicata una decontribuzione di 3 punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza che ciò comporti una corrispondente diminuzione dell'importo pensionistico del lavoratore. L'articolo prevede specifici incentivi all'utilizzo di tale clausola anche sotto il profilo individuale. Ai lavoratori che accettano la modifica

negativa sulle mansioni è attribuita una specifica indennità.

L'articolo 47 introduce un contributo di solidarietà a carico dei datori di lavoro che stipulino contratti cosiddetti « atipici », da destinare alla creazione di un *welfare* interno o aziendale che preveda prestazioni e tutele a favore dei lavoratori cosiddetti « atipici », sulla falsariga di quanto già previsto in base alla contrattazione collettiva per i lavoratori in somministrazione.

L'articolo 48 contempla invece incentivi per la conversione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato, riconoscendo in favore dei datori di lavoro che procedano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, a tale trasformazione, per un periodo di tre anni, l'applicazione dell'aliquota contributiva prevista dalla normativa vigente per gli apprendisti.

Gli articoli 49 e 50 intendono tutelare le nostre produzioni, dettando norme di attuazione delle discipline recentemente approvate sull'etichettatura di origine dei prodotti alimentari e dei prodotti tessili.

Gli ultimi articoli della presente proposta di legge, contenuti nei titoli V e VI, contengono disposizioni che comportano riduzioni della spesa pubblica, rendendo così disponibili le risorse necessarie al rilancio dell'economia e dell'occupazione delineato nei titoli precedenti.

L'articolo 51 pone un limite agli impegni esterni delle nostre Forze armate. Occorre considerare, infatti, che una media potenza come il nostro Paese non è attualmente nelle condizioni di permettersi la presenza all'estero di molte migliaia di uomini, a un costo che nel corso degli anni ha finito con il superare la soglia del miliardo e mezzo di euro e che si avvicina pericolosamente a quella dei 2 miliardi di euro. Introducendo un limite alle risorse stanziabili, ovviamente, non si pretende di negare il fatto che possano insorgere delle emergenze inderogabili, ma piuttosto costringere l'esecutivo a una selezione degli interventi, in modo tale da porre fine a una dispersione dei contingenti ai quattro angoli del pianeta, che non

pare aver fruttato straordinari dividendi geopolitici al nostro Paese. Resta fermo, peraltro, il sincero apprezzamento per quanto i soldati della Repubblica hanno saputo fare sui teatri di crisi e ovviamente per i gravi sacrifici che sono stati chiamati a sostenere. Il limite di spesa massimo è perciò fissato in 800 milioni di euro.

L'articolo 52 provvede a ridurre gli stanziamenti allocati dalla legge sulla professionalizzazione del servizio militare, le cui disposizioni sono confluite lo scorso anno nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. Uno schema che prevede una prima contrazione è già all'esame delle Camere. È nostra opinione che si possa fare di più, con l'idea di avvicinare progressivamente gli organici delle nostre Forze armate verso quota 100.000 unità. Il comma 2 del medesimo articolo delega altresì il Governo a provvedere con uno o più decreti legislativi al ridimensionamento di alcune altre componenti delle forze alle armi, disponendo un drastico taglio al numero degli ufficiali generali, colonnelli e tenenti colonnelli, che risultano in sensibile soprannumero, sia ricorrendo al collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, che allo scivolo verso posizioni esistenti in altre amministrazioni dello Stato dove si siano verificate carenze di personale. Una riduzione del 30 per cento è prevista anche per il ruolo dei marescialli.

L'articolo 53 propone, analogamente a quanto è stato stabilito di recente per i parlamentari, che anche le retribuzioni del personale della carriera diplomatica siano in futuro allineate a quelle previste in media negli altri Paesi europei.

L'articolo 54 reca la soppressione del fondo relativo all'integrazione degli immigrati, contenuto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gli articoli da 55 a 59 ripropongono una battaglia storica della Lega Nord e cioè quella relativa all'abolizione dei prefetti, le cui attribuzioni sono assegnate ad altri organi quali i questori, i sindaci, i presidenti di provincia e le camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura, con un evidente risparmio di risorse.

L'articolo 60 reca una riduzione della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per permessi e distacchi sindacali, prevedendone un'ulteriore riduzione rispetto a quanto già deciso nella « riforma Brunetta » (legge 4 marzo 2009, n. 15). Si prevede, in particolare, che, a decorrere dall'anno 2012, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni pubbliche non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali e al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2011.

A tale proposito si consideri che dall'allegato alla relazione sullo stato della pubblica amministrazione 2010-2011 presentata al Parlamento dal Ministro Renato Brunetta, intitolato « Relazione e monitoraggio sui distacchi e permessi sindacali retribuiti, sulle aspettative e permessi sindacali non retribuiti » si evince che, complessivamente, le giornate di assenza dei pubblici dipendenti per motivi sindacali nel 2010 rappresentano lo 0,16 per cento delle giornate complessive di lavoro, corrispondono a 3.655 dipendenti all'anno (pari a un dipendente su 550) e si traducono in un costo complessivo annuo valutabile in 113.277.390 euro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE E PER IL FINANZIAMENTO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ART. 1.

(Piani di risparmio a lungo termine).

1. Con regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina vigente in materia di offerta di servizi di investimento, sono individuati i requisiti dei piani di risparmio a lungo termine, di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *d*), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel rispetto dei seguenti principi:

a) i piani di risparmio a lungo termine devono avere una durata non inferiore a cinque anni e un limite annuo ai versamenti effettuabili pari a 100.000 euro;

b) al fine di usufruire del regime fiscale agevolato di cui al citato articolo 2, comma 7, lettera *d*), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, una quota pari ad almeno il 50 per cento della raccolta deve essere investita nei Fondi per il *venture capital* di cui all'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

ART. 2.

(Fondazioni bancarie).

1. Al fine di sostenere con adeguate garanzie le piccole e medie imprese potenzialmente destinatarie dei Fondi per il *venture capital*, all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e fatta salva l'attività di prestazione di garanzia in favore delle società di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel rispetto della disciplina vigente dettata dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ».

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di prestazione di garanzia di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono definite con provvedimento della Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: « 4) arte, attività e beni culturali » sono inserite le seguenti: « ; 4-*bis*) prestazione di garanzia in favore delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ».

ART. 3.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43 e al decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011).

1. Al fine di rilanciare lo strumento delle carte commerciali, mediante il quale

le piccole e medie imprese possono soddisfare le loro necessità di finanziamento a breve termine, al comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: « ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione » sono sostituite dalle seguenti: « e aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione ».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da:

a) società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato;

b) società che hanno avuto l'ultimo bilancio in utile e certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. I titoli devono essere assistiti da garanzie in misura non inferiore al 25 per cento del loro valore di sottoscrizione, rilasciate da soggetti vigilati o dalle fondazioni bancarie, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni.

2-*ter*. Al fine di contenere i costi di emissione a carico delle imprese, con regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa e della Banca d'Italia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite modalità semplificate di predisposizione e di comunicazione del prospetto informativo relativo all'emissione delle cambiali finanziarie ».

3. Dopo la lettera *d*) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43 ».

ART. 4.

(Delega al Governo per il riordino degli strumenti volti a incentivare il ricambio generazionale nelle imprese a conduzione familiare).

1. Allo scopo di tutelare la continuità nella gestione aziendale delle imprese facenti capo a un unico ceppo familiare, anche mediante la predisposizione di strumenti civili e fiscali che consentano la programmazione del ricambio generazionale, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione delle caratteristiche dei soggetti cui riferire la disciplina introdotta in rapporto, tra l'altro, alla composizione degli organi di amministrazione e di controllo, all'effettiva partecipazione della famiglia alla gestione d'impresa e all'operatività dell'impresa sul territorio in cui essa ha sede legale;

b) introduzione di un favore fiscale per le aziende trasferite *mortis causa*, in particolare prevedendo:

1) un regime agevolato applicabile agli atti di trasferimento;

2) una tassazione agevolata per i primi cinque anni di attività successiva al trasferimento, sotto forma di riduzione di due punti dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e di un punto dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

c) modifica della disciplina dei fondi comuni di investimento di tipo chiuso, contenuta nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nel regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, al fine di istituire specifici fondi di tipo chiuso, partecipati da investitori istituzionali, la cui finalità

esclusiva sia quella di sostenere le imprese facenti capo a un unico ceppo familiare nel ricambio generazionale;

d) introduzione di agevolazioni fiscali nei confronti delle imprese facenti capo a un unico ceppo familiare che optano per la quotazione sui mercati regolamentari, in particolare:

1) applicando alle imprese aliquote agevolate di imposizione, ai fini dell'IRES, sulla parte del reddito complessivo netto corrispondente alla remunerazione ordinaria delle variazioni in aumento del capitale investito, per le quotazioni realizzate mediante offerte pubbliche di sottoscrizione;

2) introducendo una deduzione senza limiti dal reddito imponibile, anche ove non siano realizzate plusvalenze, delle minusvalenze derivanti dai titoli emessi dalle imprese, anche di dimensioni piccole e medie secondo le definizioni recate dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, di cui al numero 1);

3) esentando da imposizione, in tutto o in parte, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni nelle imprese di cui al numero 1);

4) prevedendo aliquote agevolate di imposizione sui rendimenti delle quote dei fondi chiusi di cui alla lettera *c)*, ovvero di fondi comuni di investimento che investano in piccole e medie imprese di cui al numero 1) della presente lettera, operanti in via prevalente sul territorio ove hanno la sede legale o sedi operative.

2. Il Governo, con i decreti legislativi di cui al comma 1, è inoltre delegato a emanare disposizioni per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione dei costi di carattere societario, anche con riguardo alle forme di tassazione. In tale ambito, il Governo provvede altresì alla riforma del regime del trasferimento di azienda tramite donazione nonché a una modifica della disciplina dell'istituto della fiducia.

ART. 5.

(Acquisto di partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale operanti in settori strategici).

1. Al fine di assicurare la tutela dei settori strategici definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 maggio 2011, nei settori della difesa, sicurezza, infrastrutture e pubblici servizi, trasporti, comunicazione, energia, assicurazioni, intermediazione finanziaria, ricerca e alta tecnologia, al Ministro dell'economia e delle finanze è attribuito il potere di opposizione successiva, da esercitare secondo quanto stabilito dal presente articolo.

2. Qualsiasi cessione delle partecipazioni nel capitale delle società di rilevante interesse nazionale, nonché qualsiasi assegnazione o cambiamento della destinazione delle infrastrutture essenziali per lo svolgimento delle attività strategiche di cui al comma 1 deve essere previamente notificata al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale ha il diritto di opporsi a tali operazioni qualora ritenga che esse rechino pregiudizio agli interessi nazionali relativi ai predetti settori strategici. Il Ministro dell'economia e delle finanze può prescrivere regole più precise per la forma e per il contenuto di tale notifica e può esercitare il suo diritto di opposizione entro un termine di ventuno giorni dal momento in cui l'operazione gli è stata notificata.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì nominare due rappresentanti del Governo nell'ambito del consiglio di amministrazione di una società di cui al comma 2. I rappresentanti di nomina ministeriale partecipano al consiglio di amministrazione a titolo consultivo. Entro quattro giorni dall'adozione di una decisione del consiglio di amministrazione, i predetti rappresentanti possono proporre

al Ministro dell'economia e delle finanze l'annullamento di una decisione, assunta dal consiglio stesso, che ritengano contrastare con gli orientamenti della politica nazionale nei settori strategici considerati.

4. I provvedimenti assunti dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dei commi 2 e 3 devono contenere adeguata motivazione con particolare riferimento alle esigenze di rilevante interesse generale poste a fondamento delle risoluzioni assunte. Tali esigenze possono, in particolare, attenersi all'approvvigionamento minimo delle risorse energetiche e dei beni essenziali alla collettività, alla continuità del servizio pubblico, alla sicurezza degli impianti utilizzati nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, alla difesa nazionale, alla tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza nonché alla prevenzione delle emergenze sanitarie. Avverso i suddetti provvedimenti ai soggetti interessati è garantita effettiva tutela in via giudiziale ai sensi della legislazione vigente.

CAPO II

MISURE PER FACILITARE L'ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DELLE IMPRESE

ART. 6.

(Disposizioni in materia di centrale dei rischi).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), con apposita delibera, provvede a elevare i limiti di censimento nella centrale dei rischi, gestita dalla Banca d'Italia, da 30.000 euro a 250.000 euro.

2. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le adeguate modifiche alla circolare della medesima Banca n. 139 dell'11 febbraio 1991, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 1.

ART. 7.

(Disposizioni sulla trasparenza delle società di rating).

1. Al comma 8 dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le parole: « con l'esclusione delle società di *rating* » sono sostituite dalle seguenti: « comprese le società di *rating* ».

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARIFFE ENERGETICHE

ART. 8.

(Misure per la rimodulazione delle tariffe elettriche applicate alle piccole e medie imprese).

1. All'energia elettrica prodotta dalle fonti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, fatta salva quella prodotta da impianti di potenza installata inferiore a 10 Kilowatt (Kw) nonché quella prodotta da impianti idroelettrici di potenza installata superiore a 10 megawatt (Mw), è applicato, a carico dei proprietari degli impianti, un onere unitario pari a 24,5 euro Mw all'ora in base all'energia ritirata dal gestore della rete di trasmissione nazionale elettrica.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le linee guida relative all'applicazione e all'utilizzo delle risorse economiche derivanti dall'attuazione del comma 1 in base alle quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con propria deliberazione, definisce, a parità di gettito, la diminuzione delle aliquote fiscali relative alla componente tariffaria A3 applicata alle imprese con un consumo inferiore a 5 gigawatt (Gw) men-

sili che non godono di altre agevolazioni fiscali.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE

ART. 9.

(Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese in materia di prevenzione degli incendi).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese in materia di prevenzione degli incendi sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;

b) semplificazione degli adempimenti burocratici;

c) estensione dell'autocertificazione;

d) esclusione dalla disciplina vincolistica delle aziende con meno di venti addetti.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di

sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

ART. 10.

(Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;

b) semplificazione degli adempimenti burocratici;

c) estensione dell'autocertificazione;

d) esclusione dalla disciplina vincolistica delle aziende con meno di venti addetti.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

ART. 11.

(Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese in materia di protezione dei dati personali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese in materia di protezione dei dati personali sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;

b) semplificazione degli adempimenti burocratici;

c) estensione dell'autocertificazione;

d) esclusione dalla disciplina vincolistica delle aziende con meno di cinquanta addetti.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

ART. 12.

(Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese con un numero di addetti non superiore a cinque).

1. Gli adempimenti burocratici a carico delle imprese previsti in materia di pre-

venzione degli incendi e degli infortuni sul lavoro nonché di protezione dei dati personali sono sostituiti da autocertificazioni per le imprese con un numero di addetti non superiore a cinque. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono stabilite le modalità di esecuzione di tali autocertificazioni.

ART. 13.

(Riduzione degli adempimenti in materia di smaltimento dei rifiuti).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

a) il comma 1116 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 188-*bis*, l'articolo 188-*ter* e l'articolo 260-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

c) l'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

d) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52;

e) i commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

2. Al fine di assicurare che la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti speciali, nonché il trasporto e la gestione dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, nonché per semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituito presso

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un sistema elettronico per il controllo dei rifiuti lungo la loro intera catena di gestione, di seguito denominato « sistema », volto a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti speciali. Il sistema sostituisce, anche gradualmente, i registri di carico e scarico nonché il formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e il modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, basati su sistemi cartacei, e contiene tutti i dati relativi alla quantità, alla qualità, alla natura, all'origine dei rifiuti, alla destinazione, alla frequenza di raccolta, al mezzo di trasporto e, ove necessario, al metodo di trattamento previsto per i rifiuti e assicura la fornitura, su richiesta, di tali informazioni alle autorità competenti.

3. Il sistema sostituisce, a decorrere dalla data della sua entrata in funzione, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) soppresso ai sensi del comma 1.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare subentra, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al soppresso SISTRI. A tale fine sono trasferite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le risorse finanziarie, umane e strumentali del soppresso SISTRI.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni del sistema e, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, provvede in forma autonoma, o secondo affidamenti che rispettano i principi e le modalità di conferimento dei servizi pubblici previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla gestione e allo sviluppo del sistema.

6. Il sistema è obbligatorio per:

a) i produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

b) i produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere *c)*, *d)* e *g)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, con più di venti addetti calcolati come valore medio dell'anno precedente, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o di recupero di rifiuti e che producono per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di addetti. Ai fini della presente lettera, nella determinazione del numero di addetti si computano le unità occupate complessivamente con contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o come soci di società che partecipano all'attività. I periodi lavorativi inferiori all'anno sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all'intero superiore e inferiore più vicino;

c) i commercianti e gli intermediari, entrambi non detentori, di rifiuti speciali;

d) i consorzi istituiti per il recupero o per il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti speciali che organizzano la gestione di tali rifiuti speciali per conto dei consorziati;

e) i soggetti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti speciali;

f) i soggetti, anche di nazionalità estera, che raccolgono o che trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettua il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al sistema dall'armatore o noleggiatore medesimi;

g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;

h) i soggetti che trasportano e che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, con esclusione dei comuni relativamente ai rifiuti urbani prodotti.

7. I soggetti eventualmente non obbligati ad aderire al sistema ai sensi del comma 6 possono aderire al medesimo sistema su base volontaria.

8. Previa verifica dell'effettiva funzionalità del sistema e garantendo un'accertata semplicità di utilizzo per i soggetti di minori dimensioni, l'obbligo di cui al comma 6 può essere esteso, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, a tutti gli altri soggetti non obbligati, al fine di realizzare un sistema unico di tracciabilità dei rifiuti. Lo schema del decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari per i profili ambientali e produttivi, da rendere entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione.

9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le associazioni rappresentative dei soggetti obbligati di cui al comma 6, le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche nonché le associazioni o gli organismi che rappresentano i produttori di sistemi informatici nel campo della gestione dei rifiuti, entro novanta giorni dalla decorrenza di cui al comma 2, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione del sistema, nonché le interfacce di interoperabilità con i *software* gestionali aziendali e le modalità di erogazione dei servizi di supporto, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi e di evidenza pubblica, ove ciò si renda necessario ai fini dell'affidamento concorrenziale della gestione dello stesso sistema,

nonché nel rispetto dei seguenti obiettivi fondamentali:

a) conciliare l'interesse pubblico a tracciare i movimenti dei rifiuti con le esigenze operative del lavoro, garantendo il controllo senza causare danno all'economia reale;

b) rendere semplice l'utilizzo del sistema attraverso regole minime e facili da applicare riducendo il più possibile tutti i casi particolari che richiedono un'analisi specifica prima dell'applicazione del sistema;

c) applicare il sistema a tutti i soggetti prevedendo che gli adempimenti, quali iscrizione, movimentazione e registrazione, a carico dei produttori, in particolare di quelli di minori dimensioni, possano essere delegati agli operatori professionali, quali trasportatori, soggetti che effettuano lo smaltimento o il recupero, commercianti e intermediari non detentori, associazioni di categoria;

d) introdurre la trasposizione in forma digitale del sistema cartaceo vigente, in particolare consentendo ai trasportatori professionali, che nel corso del trasporto sono gli effettivi detentori del rifiuto, di emettere i documenti di trasporto del sistema per conto dei produttori e di interagire in tempo reale con il sistema al fine di fornire le necessarie informative;

e) disporre l'entrata in funzione del sistema in maniera modulare sulla base di specifici programmi temporali, prevedendo una graduale applicazione dei *test* su soggetti pilota scelti fino alla completa operatività scadenzati nel tempo;

f) prevedere meccanismi di revisione periodica del sistema a regime che recepiscano immediatamente dal territorio disfunzioni da regolare, anche istituendo un gruppo di lavoro permanente che esamini tutte le istanze ricevute dagli iscritti e che fornisca risposte in tempi brevi;

g) prevedere che gli oneri di gestione e di funzionamento del sistema siano posti a carico dei soggetti ad esso obbligati;

h) prevedere eventuali esenzioni per tipologie di rifiuti che non presentino aspetti di particolare criticità ambientale e per specifiche categorie di produttori per i quali l'applicazione non è di rilevante importanza;

i) garantire congrui tempi per consentire l'adeguamento dei sistemi informatici aziendali al sistema nel rispetto di precise specifiche tecniche pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*;

l) obbligare anche i trasportatori esteri che operano sul territorio italiano a utilizzare il sistema o a comunicare con esso.

10. Con il decreto di cui al comma 9 sono altresì determinate le eventuali modalità con cui gli strumenti e i prodotti realizzati nell'ambito del soppresso SISTRI possono essere utilizzati nell'ambito dell'esercizio del funzionamento del sistema.

11. In materia di sanzioni relative al sistema sono sempre applicabili le disposizioni sul ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

12. Nelle more dell'entrata in funzione del sistema, resta ferma l'applicabilità delle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.

ART. 14.

(Semplificazione delle disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica).

1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, le parole: « La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), non si applicano ».

ART. 15.

(Delega al Governo in materia di semplificazione delle comunicazioni periodiche alla clientela da parte di banche e di intermediari finanziari).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di semplificazione delle comunicazioni periodiche alla clientela previste dall'articolo 119 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, da parte di banche e di intermediari finanziari.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare criteri semplici e sintetici per la predisposizione di comunicazioni periodiche alla clientela al fine di rendere chiari ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e di snellire l'eccesso di informazioni fornite;

b) prevedere che, in caso di variazioni delle condizioni economiche del rapporto contrattuale, le comunicazioni periodiche riportino in modo chiaro, anche attraverso l'uso di specifiche evidenze grafiche, le condizioni oggetto di modifica, l'indicazione dei costi iniziali delle operazioni sottoposte a maggiorazione e ogni altra informazione rilevante alla comprensione dell'andamento del rapporto;

c) prevedere che le comunicazioni periodiche siano redatte in modo che le informazioni e i dati forniti siano maggiormente comprensibili alla clientela evitando l'analiticità di alcune prescrizioni, il

riferimento ad acronimi e a sigle non specificati per esteso e migliorando la leggibilità dei documenti sia a livello grafico che terminologico;

d) prevedere, al fine di limitare la predisposizione e la spedizione cartacee delle comunicazioni, che le parti possano convenire di omettere alcune comunicazioni periodiche nel caso in cui le informazioni richieste siano già contenute in documenti riepilogativi concernenti il rapporto contrattuale;

e) prevedere che il costo, quale corrispettivo delle comunicazioni periodiche, sia a carico della banca o dell'intermediario finanziario.

ART. 16.

(Semplificazione degli adempimenti contabili e fiscali).

1. A partire dal 1° gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non hanno nominato il collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema di bilancio semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente comma.

2. I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e con pagamenti interamente tracciabili possono optare di sostituire le scritture contabili con i relativi estratti conto bancari.

3. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) da parte dei soggetti di cui al comma 2 sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata.

ART. 17.

(Norme sulla tracciabilità dei pagamenti).

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive

modificazioni, le parole: « 2.500 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro ».

ART. 18.

(Riduzione degli adempimenti per la costituzione delle società a responsabilità limitata).

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle imprese e la semplificazione burocratica per la costituzione delle stesse, all'alinea del secondo comma dell'articolo 2463 del codice civile, le parole: « atto pubblico » sono sostituite dalle seguenti: « scrittura privata ».

ART. 19.

(Disposizioni in materia di organo di controllo delle società di capitali).

1. L'articolo 2397 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2397. — *(Composizione del collegio).* — Per le società aventi capitale sociale non inferiore a 10 milioni di euro e per le società quotate in mercati regolamentati il collegio sindacale è composto da tre o da cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra gli iscritti agli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o tra i professori universitari in materie economiche o giuridiche.

Per le società aventi capitale sociale inferiore a 10 milioni di euro l'organo di controllo è composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro ».

2. L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2477. — (*Sindaco e revisione legale dei conti*). — L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore dei conti.

La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-*bis*.

L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera *c)* del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma si applicano le disposizioni in materia di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato ».

ART. 20.

(Scioglimento agevolato delle società o degli enti non operativi).

1. In caso di scioglimento di società o di enti non operativi, di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le assegnazioni ai singoli soci, persone fisiche ed enti non commerciali, anche per singoli beni, anche se di diversa

natura, sono soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 6 per cento del valore dei beni assegnati, stabilito mediante perizia giurata, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile. Per i soli beni immobili, il contribuente può optare per il calcolo dell'imposta sostitutiva nella misura del 12 per cento del valore catastale rivalutato. L'IVA, ove dovuta, è applicata secondo le norme ordinarie.

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

CAPO I

DISPOSIZIONI SULLE COMPETENZE DEI COMMERCIALISTI E DEI NOTAI, AGEVOLAZIONI FISCALI E NORME IN MATERIA DI ENTRATE

ART. 21.

(Competenze dei commercialisti).

1. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente:

« I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa vigente, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio rogante o autenticante ».

ART. 22.

(Attribuzione ai notai del potere di certificazione fiscale).

1. Nei casi in cui il notaio assume la funzione di sostituto d'imposta, ai soggetti

passivi dell'imposta non può essere attribuita nessuna responsabilità verso l'erario per il mancato o insufficiente versamento ovvero per l'errato calcolo dell'imposta stessa.

ART. 23.

(Disposizioni per favorire l'acquisto della casa di abitazione da parte dei soggetti con contratti di lavoro atipici di età inferiore a quaranta anni).

1. In via transitoria, ai soggetti di età inferiore a quaranta anni titolari esclusivamente di reddito da lavoro parasubordinato che acquistano o che ristrutturano l'immobile adibito ad abitazione principale nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge spetta una detrazione dalle imposte sul reddito pari all'importo dell'IVA versata all'atto dell'acquisto o della ristrutturazione.

2. La detrazione di cui al comma 1 è ripartita in un minimo di tre e un massimo di cinque quote annuali di pari importo, a scelta irrevocabile da parte del contribuente.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per disciplinare le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di evitare pratiche elusive da parte dei contribuenti.

ART. 24.

(Riduzione delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per gli studenti lavoratori).

1. Le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), stabilite dal comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il periodo d'imposta in corso e fino al terzo periodo di imposta successivo

alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridotte di due punti percentuali per i soggetti passivi iscritti a corsi di istruzione universitaria, di perfezionamento o di specializzazione universitaria, tenuti presso università italiane o straniere, pubbliche o private legalmente riconosciute. L'agevolazione spetta solo agli studenti in corso per la durata legale del corso medesimo.

ART. 25.

(Rivalutazione degli immobili delle imprese e delle fondazioni bancarie).

1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e le fondazioni bancarie che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2010.

2. Per l'attuazione della rivalutazione di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 16 e seguenti dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 26.

(Modifiche al regime fiscale agevolato dei contribuenti minimi).

1 Al numero 1) della lettera *a)* del comma 96 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « non superiori a 30.000 euro » sono sostituite

dalle seguenti: « non superiori a 50.000 euro ».

2. Il primo periodo del comma 105 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dai seguenti: « Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 23 per cento se i ricavi o compensi di cui al comma 96 non sono superiori a 30.000 euro, pari al 24 per cento se i medesimi ricavi o compensi sono compresi tra 30.000 e 40.000 euro e pari al 25 per cento se i medesimi ricavi o compensi sono compresi tra 40.000 e 50.000 euro. Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 ».

ART. 27.

(Disposizioni in materia di deducibilità delle spese per l'acquisto di beni di prima necessità).

1. All'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri deducibili, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche è deducibile il 10 per cento, fino a un massimo annuo di euro 10.000, delle spese documentate sostenute dal contribuente per le spese di beni di prima necessità. Tale deduzione opera per i redditi complessivi inferiori a 50.000 euro. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della deduzione è stabilito in ragione del numero dei figli. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per la fissazione degli importi massimi della de-

duzione, l'elenco dei beni il cui costo può essere detratto e le modalità di attuazione del presente comma ».

ART. 28.

(Misure per contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

1. Al fine di garantire ai creditori una maggiore tutela contro i ritardi e le incertezze dei pagamenti nelle transazioni commerciali e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dall'Unione europea, è istituito un fondo rotativo per la cessione dei crediti delle imprese, di seguito denominato « fondo rotativo », presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), al quale possono accedere, in base ai requisiti e secondo le modalità previsti dal presente articolo e dai rispettivi regolamenti camerali, le imprese in sofferenza per il mancato o ritardato pagamento delle merci fornite o dei servizi prestati a terzi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le transazioni commerciali per la fornitura di merci e per la prestazione di servizi i cui contratti sono stati stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini del finanziamento del fondo rotativo, le CCIAA, all'atto dell'istituzione del fondo stesso, possono contrarre finanziamenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, con la restituzione di capitale e di interessi a carico del fondo stesso. La garanzia dello Stato, concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze con uno o più decreti dirigenziali, resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le modalità di concessione della garanzia sono stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il fondo rotativo è finanziato annualmente dalle associazioni degli imprenditori più rappresentative in base ad accordi con le rispettive CCIAA territorialmente competenti e dalle stesse CCIAA. Tali associazioni finanziano il fondo rotativo annualmente in base ai predetti accordi.

5. Il fondo rotativo è altresì finanziato da una quota percentuale variabile dei proventi derivanti dall'attività di riscossione del credito svolta dalle CCIAA, secondo le modalità previste dal presente articolo.

6. L'ammontare delle somme destinate al finanziamento del fondo rotativo ai sensi del comma 5 è parametrato all'entità del credito per il quale è richiesto l'accesso al fondo stesso ed è determinato in base a una tabella approvata con regolamento camerale.

7. Possono accedere al fondo rotativo esclusivamente le imprese creditrici aderenti alle associazioni di cui al comma 4 che non sono state iscritte nel registro informatico dei protesti negli ultimi ventiquattro mesi e che non hanno subito nei precedenti dieci anni sentenze civili di condanna per ritardato pagamento per la fornitura di merci o per la prestazione di servizi resi da terzi.

8. È facoltà delle imprese iscritte alla CCIAA comunicare alla commissione di cui al comma 13 il mancato pagamento, nei termini di cui al comma 10, di un credito da parte di un'altra impresa avente sede legale in Italia o in un'altro Stato membro dell'Unione europea.

9. I soggetti che hanno ottenuto di accedere al fondo rotativo sono obbligati a trasmettere la comunicazione di cui al comma 8.

10. Salvo disposizione contraria esplicitata nelle condizioni di vendita o pattuita tra le parti, il termine di pagamento nelle transazioni commerciali è fissato nel trentesimo giorno dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione.

11. Il diverso termine convenuto tra le parti ai sensi del comma 10 non può in ogni caso superare sessanta giorni dalla

data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione.

12. Le imprese che si trovano nella situazione di cui ai commi 1 e 2 possono accedere al fondo rotativo ottenendo un finanziamento dalla CCIAA.

13. Presso ogni CCIAA è istituita una commissione, composta da rappresentanti della stessa CCIAA e da rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative, da nominare secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, alla quale è demandato il compito di approvare la richiesta di accesso al fondo rotativo, previa verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo al soggetto richiedente.

14. In ogni caso il soggetto richiedente è tenuto a fornire prova scritta ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile.

15. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni CCIAA adotta un regolamento che disciplina:

a) le modalità di finanziamento del fondo rotativo ai sensi dei commi da 3 a 6;

b) i requisiti di accesso al fondo rotativo, fermo restando quanto previsto dal comma 7;

c) il numero dei componenti, le modalità di nomina e il funzionamento della commissione di cui al comma 13.

16. L'accesso al fondo rotativo, approvato dalla commissione di cui al comma 13, avviene mediante erogazione di una somma pari alla percentuale del credito vantato nei confronti del terzo, stabilita da una tabella approvata con regolamento camerale.

17. L'approvazione della richiesta di accesso al fondo rotativo è comunicata dalla CCIAA all'impresa richiedente, la quale conferisce all'ente erogante una delegazione di pagamento per la riscossione del credito nei confronti del terzo debitore insolvente.

18. L'organo competente della CCIAA notifica al terzo debitore di cui al comma 17 la delegazione di pagamento, avvisando altresì quest'ultimo che entro trenta giorni deve saldare il debito alla CCIAA, con l'avvertimento che, in caso contrario, sarà iscritto nel registro informatico dei protesti e si procederà all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista al comma 23.

19. Entro quindici giorni dalla notificazione di cui al comma 18, il soggetto intimato può contestare l'esistenza del credito fornendo idonea documentazione probatoria alla commissione di cui al comma 13, la quale ne valuta la congruità.

20. All'atto del deposito di cui al comma 19 il soggetto intimato è tenuto a eleggere domicilio, indicando il proprio indirizzo di posta certificata o il numero di *telefax* per le comunicazioni.

21. Qualora la documentazione probatoria di cui al comma 19 sia ritenuta sufficiente dalla commissione di cui al comma 13, la CCIAA notifica entro quindici giorni sia al soggetto intimato, previa anticipazione all'indirizzo di posta certificata o al numero di *telefax* indicati ai sensi del comma 20, sia al soggetto al quale è stato concesso l'accesso al fondo rotativo la revoca dell'intimazione, fissando in cinque giorni il termine per la restituzione del finanziamento da parte di quest'ultimo.

22. Alla revoca dell'intimazione, qualora la commissione di cui al comma 13 lo ritenga opportuno, può seguire la perdita dei requisiti soggettivi di cui al comma 7 in capo al beneficiario del finanziamento.

23. Se alla scadenza del termine di cui al comma 18 il debitore non salda il debito ovvero, in caso di contestazione dello stesso, non ottiene la revoca dell'intimazione da parte della CCIAA, la stessa CCIAA iscrive automaticamente quest'ultimo nel registro informatico dei protesti e provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'ammontare del debito.

24. Il credito e la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 23, notificati al debitore inadempiente, devono

essere pagati entro trenta giorni dal ricevimento della notificazione.

25. La CCIAA può consentire, su richiesta del debitore e alle condizioni e con le modalità previste con regolamento camerale, il pagamento della sanzione e degli interessi in rate mensili fino a un massimo di dieci rate. Il debito può essere estinto in un'unica soluzione in ogni momento. In caso contrario, la CCIAA incarica della riscossione un terzo soggetto, individuato con procedura ad evidenza pubblica, che provvede all'immediata iscrizione a ruolo per il recupero forzoso del credito e della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 23.

26. Il soggetto incaricato della riscossione ai sensi del comma 25 notifica al destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria una cartella di pagamento con cui lo invita al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della notificazione. Qualora il debitore non adempia spontaneamente, si procede all'esecuzione forzata sui relativi beni mobili e immobili.

27. Nel caso in cui il debitore provveda al pagamento del credito e della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 23 entro trenta giorni dal ricevimento della notificazione, lo stesso, su istanza presentata alla CCIAA, è cancellato automaticamente dal registro informatico dei protesti.

28. È ammessa, a richiesta del debitore sanzionato, la rateizzazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei termini e secondo le modalità stabiliti dal regolamento camerale di cui al comma 25.

29. Con propri atti le singole CCIAA stabiliscono le modalità organizzative e fissano le modalità e i tempi per l'entrata a regime delle disposizioni del presente articolo, prevedendo un periodo transitorio non superiore a un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 29.

*(Disposizioni in materia
di prelievo erariale unico).*

1. All'alinea del comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: « 13,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ».

2. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

ART. 30.

(Liquidazione delle società pubbliche).

1. In caso di liquidazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di enti o società totalmente partecipati da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni non concorrono a formare reddito imponibile e non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale stesso.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

ART. 31.

(Composizione delle commissioni tributarie provinciali e regionali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, a ciascuna delle commissioni tributarie pro-

vinciali e regionali è preposto un presidente.

2. Il presidente della commissione tributaria provinciale o regionale, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal giudice monocratico di sezione con maggior anzianità nell'incarico.

3. Il presidente di una commissione tributaria provinciale o regionale con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più giudici monocratici di sezione.

4. A ciascuna sezione delle commissioni tributarie provinciali è assegnato un giudice monocratico, che assume tutte le funzioni del collegio giudicante.

5. In caso di impedimento del giudice monocratico, il presidente della commissione tributaria provinciale designa in sua sostituzione il giudice di un'altra sezione.

6. A ciascuna sezione delle commissioni tributarie regionali sono assegnati un presidente, un vicepresidente e almeno quattro giudici tributari.

7. Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti.

8. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della commissione tributaria provinciale o regionale designa i componenti di altre sezioni.

ART. 32.

(Requisiti per la nomina del giudice tributario).

1. I giudici tributari delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono nominati tra i dottori commercialisti iscritti da almeno venti anni all'albo professionale. Per le prime nomine successive alla data di entrata in vigore della presente legge i giudici tributari possono essere altresì scelti tra quelli già in servizio.

ART. 33.

(Termini del procedimento dinanzi alle commissioni tributarie provinciali o regionali).

1. Con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 34, sono modificati i termini delle fasi del procedimento dinanzi alle commissioni tributarie provinciali, in modo da garantire che la sentenza sia emessa entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di deposito del ricorso da parte del contribuente.

2. Con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 34 sono, inoltre, modificati i termini delle fasi del procedimento dinanzi alle commissioni tributarie regionali, in modo da garantire che la sentenza sia emessa entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di deposito dell'appello da parte del contribuente.

ART. 34.

(Norme di attuazione).

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le norme di attuazione degli articoli 31, 32 e 33 della presente legge e le norme di coordinamento con le disposizioni dei decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545, e 31 dicembre 1992, n. 546. I decreti di cui al periodo precedente disciplinano, in particolare, i termini del procedimento dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, i requisiti, i compensi, le modalità di selezione, la durata in carica e le incompatibilità dei giudici tributari. La retribuzione, in particolare, deve essere proporzionata al numero di sentenze emesse e deve prevedere meccanismi premiali legati alla celerità nel deposito delle sentenze e al tasso di sentenze non riformate nei gradi successivi di giudizio.

ART. 35.

(Banca dati unica delle sentenze delle commissioni tributarie provinciali e regionali).

1. Al fine di garantire trasparenza e uniformità di giudizio su tutto il territorio nazionale da parte degli organi della giurisdizione tributaria, è istituita una banca dati unica delle sentenze delle commissioni tributarie provinciali e regionali.

2. Alla banca dati di cui al comma 1 possono accedere, oltre che i giudici tributari, tutti i cittadini.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di formazione, di alimentazione e di consultazione della banca dati di cui al comma 2.

ART. 36.

(Riduzione dei termini per le comunicazioni a seguito di interpello).

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le parole: « entro centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro trenta giorni ».

2. Il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è sostituito dal seguente: « La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni e dopo ulteriori quindici giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso ».

3. Le determinazioni del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate a seguito delle istanze di cui al comma 8 dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono comunicate al contribuente entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio, tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento.

ART. 37.

(Attribuzione del potere di certificazione fiscale ai notai e ai commercialisti).

1. Nell'albo professionale dei notai e dei dottori commercialisti è istituita un'apposita sezione riportante i professionisti aventi l'abilitazione a rilasciare certificazione fiscale.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di formazione della sezione di cui al comma 1 e i requisiti per l'iscrizione alla stessa.

ART. 38.

(Revisione degli aggi tributari).

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, le parole: « pari al nove per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al cinque per cento ».

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

CAPO I

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE
L'OCCUPAZIONE

ART. 39.

(Norme per favorire il lavoro a tempo parziale).

1. Al fine di incentivare l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro delle lavoratrici madri, sui contratti di lavoro a tempo parziale stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2013, è rico-

nosciuta una riduzione dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro privati imprenditori o non imprenditori dovuta all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a condizione che i contratti siano stipulati con donne inoccupate ovvero disoccupate e con uno o più figli minori, pari a:

a) 5 punti percentuali, in presenza di un figlio;

b) 10 punti percentuali, in presenza di due figli;

c) 15 punti percentuali, in presenza di tre figli;

d) 20 punti percentuali, in presenza di almeno quattro figli.

2. I redditi derivanti dai contratti di cui al comma 1, dal momento della stipula e fino al 31 dicembre 2013, sono soggetti ad aliquote ordinarie dell'IRPEF ridotte:

a) di 5 punti percentuali, in presenza di un figlio;

b) di 10 punti percentuali, in presenza di due figli;

c) di 15 punti percentuali, in presenza di tre figli;

d) di 20 punti percentuali, in presenza di almeno quattro figli.

3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei confronti delle lavoratrici che, al termine del periodo di congedo di maternità, intendono trasformare il proprio rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale, ovvero, alternativamente, nei confronti del lavoratore che ha usufruito del congedo di paternità.

ART. 40.

(Incentivi alla stipula di contratti di lavoro per assistenza domiciliare e per collaborazione domestica).

1. Per incentivare la ricollocazione dei lavoratori aventi i requisiti di cui all'arti-

colo 39, in via sperimentale per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo stabilito dal comma 2 dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri deducibili, è elevato a 5.000 euro e l'importo stabilito dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è elevato da 2.100 euro a 3.000 euro.

2. Ai redditi da lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, in via sperimentale per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le aliquote dell'IRPEF stabilite dal comma 1 dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ridotte:

a) di 5 punti percentuali, in presenza di un figlio;

b) di 10 punti percentuali, in presenza di due figli;

c) di 15 punti percentuali, in presenza di tre figli;

d) di 20 punti percentuali, in presenza di almeno quattro figli.

ART. 41.

(Incentivi alla ricollocazione dei soggetti di età superiore a quaranta anni).

1. Ai datori di lavoro che, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori o lavoratrici di età superiore a quaranta anni che si trovano in stato di disoccupazione da almeno dodici mesi ovvero di età superiore a cinquanta anni che si trovano in stato di disoccupazione da almeno ventiquattro mesi, o ancora iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223,

è concesso, nel periodo d'imposta in corso alla data di avvio del contratto di lavoro e nei due periodi d'imposta successivi, un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP, dell'IVA e delle ritenute alla fonte operate.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è pari al 25 per cento dei redditi di lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al medesimo comma 1. Il credito d'imposta che compete ai soli fini del versamento delle imposte di cui al citato comma 1 non è rimborsabile; esso non limita, comunque, il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTRATTI DI LAVORO STIPULATI DA CITTADINI EXTRACOMUNITARI

ART. 42.

(Contributo di perequazione sui rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari).

1. Nei rapporti di lavoro instaurati con cittadini extracomunitari il datore di lavoro è tenuto a versare al comune ove risiede il lavoratore extracomunitario un contributo di perequazione pari al 5 per cento del costo del lavoro, da destinare a scopi socio-assistenziali.

ART. 43.

(Disposizione in materia di cessazione del diritto al soggiorno per i lavoratori extracomunitari disoccupati).

1. Al comma 11 dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: « per un periodo non inferiore a sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo

non superiore a tre mesi, decorsi i quali il lavoratore extracomunitario, che non abbia altro titolo per il soggiorno, è espulso ai sensi dell'articolo 13 ».

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FLESSIBILITÀ ORARIA

ART. 44.

(Clausole di flessibilità oraria).

1. Al fine di incentivare la conversione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in via sperimentale per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita l'apposizione di clausole nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che attribuiscono al datore di lavoro la facoltà di:

a) diminuire l'orario di lavoro normale settimanale;

b) aumentare l'orario di lavoro normale settimanale, ferma restando la durata massima stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;

c) modificare le mansioni stabilite dal contratto anche in deroga all'articolo 2103 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 45, comma 3.

2. Le clausole di cui al comma 1 devono risultare da atto scritto.

3. Copia del contratto contenente le clausole è consegnata al lavoratore non oltre il primo giorno di inizio della prestazione lavorativa, a pena di nullità della stessa clausola.

ART. 45.

(Disciplina del contratto).

1. Il datore di lavoro può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 44 solo in pre-

senza di comprovate e specifiche esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo.

2. Il datore di lavoro, a pena di inefficacia delle clausole di cui all'articolo 44 e fermo restando che alla scadenza di queste ultime il lavoratore riacquista per intero i diritti maturati fino al momento dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 44, comunica per iscritto al lavoratore:

a) le esigenze tecniche, organizzative o produttive che giustificano l'apposizione delle clausole con un preavviso di almeno cinque giorni;

b) il periodo temporale di durata delle clausole, nel limite massimo della durata di tre anni.

3. La facoltà di modifica peggiorativa delle mansioni del lavoratore può essere esercitata solo qualora la clausola sia sottoscritta dal lavoratore, insieme al datore di lavoro, presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio in base alla residenza del lavoratore con l'assistenza o con la rappresentanza di un delegato sindacale o di un avvocato di fiducia al quale lo stesso lavoratore conferisce mandato e non incide sulla progressione in carriera.

ART. 46.

(Trattamento economico).

1. Per l'attività lavorativa prestata in attuazione delle clausole di cui all'articolo 44 la retribuzione è riproporzionata sulla base delle modifiche contrattuali ed è prevista la riduzione di tre punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

2. La retribuzione di cui al comma 1 non può comunque essere inferiore ai minimi contrattuali stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore interessato.

3. Qualora la deroga all'articolo 2103 del codice civile, prevista ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera c), abbia una durata superiore a sei mesi o pari all'intero periodo transitorio di tre anni, di cui al medesimo articolo 44, comma 1, al lavoratore spetta un'indennità economica di flessibilità il cui ammontare non può essere inferiore al 15 per cento della retribuzione minima stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il nuovo livello di inquadramento. Tale indennità è riconosciuta per dodici mensilità e non ha alcun effetto sugli istituti retributivi indiretti quali il trattamento di fine rapporto, le mensilità aggiuntive, le ferie, la riduzione dell'orario di lavoro per malattia e il preavviso.

4. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'indennità di cui al comma 3 del presente articolo è esente dall'imposizione contributiva previdenziale. Tale indennità è soggetta, ai fini dell'IRPEF all'aliquota del 10 per cento per i lavoratori con un reddito da lavoro dipendente inferiore o pari a 35.000 euro annui e all'aliquota del 20 per cento in caso di redditi superiori a tale limite.

5. Allo scopo di conservare le competenze e le conoscenze professionali acquisite, il lavoratore è tenuto a svolgere un programma di formazione continua di almeno venti ore annue, la cui organizzazione e i cui costi sono posti a carico del datore di lavoro. Il programma ha per oggetto le materie relative all'area professionale del lavoratore. L'estraneità delle materie all'area professionale o la mancata effettuazione del programma di formazione per cause imputabili al datore di lavoro determina la nullità delle clausole di flessibilità sottoscritte.

6. I costi del programma di formazione di cui al comma 5 sono deducibili dall'imponibile dell'azienda ai fini dell'applicazione dell'IRAP. A tale scopo rientrano

tra i costi deducibili per ogni programma annuale di formazione:

a) i costi sostenuti per docenze esterne, entro il limite di 1.000 euro;

b) i costi per l'affitto di aule o di attrezzature di docenza, entro il limite di 500 euro;

c) il costo orario del lavoratore che partecipa al programma di formazione.

7. Le agevolazioni di cui al comma 6 sono sempre cumulabili con quelle già previste, anche per gli stessi lavoratori, ai fini della determinazione dell'imponibile soggetto all'IRAP.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI DI LAVORO ATIPICI

ART. 47.

*(Contributo di solidarietà
sui contratti atipici).*

1. Al fine di coniugare garanzie e flessibilità nel mercato del lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti di lavoro instaurati secondo le modalità contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono assoggettati ad una contribuzione a carico del datore di lavoro pari all'1 per cento delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori atipici, da destinare all'erogazione delle seguenti prestazioni:

a) misure di sostegno al reddito;

b) misure di sostegno alla maternità;

c) misure di sostegno alla trasformazione delle assunzioni a tempo indeterminato;

d) misure di sostegno ai lavoratori in malattia per le spese sanitarie;

e) garanzie per l'accesso al credito dei lavoratori atipici attraverso l'istituzione di un apposito fondo.

ART. 48.

(Incentivi per la conversione dei contratti di lavoro a tempo determinato).

1. In via sperimentale e per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla medesima data, procedono alla trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro a tempo determinato precedentemente costituiti e non ancora scaduti è pari a quella prevista dal testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA
DEL *MADE IN ITALY*

ART. 49.

(Attuazione della legislazione sull'etichettatura dei prodotti alimentari).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

ART. 50.

(Attuazione della legislazione sull'etichettatura dei prodotti tessili).

1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'Unione europea in materia di etichettatura dei prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri, i decreti previsti dall'articolo 2 della legge 8 aprile 2010, n. 55, sono adottati entro due mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DI IMPEGNI DI SPESA

CAPO I

RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

ART. 51.

(Contenimento delle spese per l'invio di contingenti militari all'estero).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli oneri connessi al mantenimento di contingenti militari all'estero nel contesto di missioni multinazionali autorizzate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o comunque deliberate da organismi internazionali ai quali partecipa la Repubblica italiana non possono superare il limite massimo di 800 milioni di euro annui.

2. Eventuali interventi all'estero di contingenti militari non pianificati, imposti da situazioni di emergenza, possono essere autorizzati entro il limite di spesa di cui al comma 1 utilizzando il personale già impegnato in altre missioni internazionali.

ART. 52.

(Contenimento delle spese dell'amministrazione della difesa e delega al Governo).

1. Le lettere da *d)* a *o)* del comma 1 dell'articolo 583 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono sostituite dalle seguenti:

« *d)* per l'anno 2012: 300.000.000;

e) per l'anno 2013: 270.000.000;

- f) per l'anno 2014: 250.000.000;
- g) per l'anno 2015: 230.000.000;
- h) per l'anno 2016: 210.000.000;
- i) per l'anno 2017: 190.000.000;
- l) per l'anno 2018: 170.000.000;
- m) per l'anno 2019: 160.000.000;
- n) per l'anno 2020: 150.000.000;
- o) per l'anno 2021: 140.000.000 ».

2. Allo scopo di contenere le dimensioni organiche dello strumento militare nazionale il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la riduzione del 30 per cento della consistenza del ruolo degli ufficiali generali e gradi equiparati delle Forze armate, utilizzando lo strumento del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri o disponendone il transito presso altre amministrazioni dello Stato in carenza di personale;

b) prevedere la riduzione del 20 per cento dei ruoli degli ufficiali colonnelli, dei tenenti colonnelli e gradi equivalenti delle Forze armate, disponendone il transito presso altre amministrazioni dello Stato in carenza di personale, previa eventuale sottoposizione degli interessati a un adeguato ciclo addestrativo-formativo di riqualificazione;

c) prevedere la riduzione del 30 per cento del ruolo dei marescialli e gradi equivalenti delle Forze armate, disponendone il transito presso altre amministrazioni dello Stato in carenza di personale, ovvero presso le Forze di polizia ad ordinamento civile o il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa eventuale sottoposizione degli interessati a un adeguato ciclo addestrativo-formativo di riqualificazione.

3. Gli schemi di decreto legislativo adottati ai sensi del comma 2 sono sotto-

posti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono con proprio parere non vincolante entro trenta giorni dalla ricezione dei provvedimenti.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI ECONOMICI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIPLOMATICA

ART. 53.

(Revisione dei trattamenti economici del personale della carriera diplomatica).

1. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla revisione dei trattamenti economici del personale della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, a decorrere dal 1° gennaio 2012, al fine di adeguare le retribuzioni, le spese di rappresentanza e gli ulteriori benefici concessi a tale personale ai corrispondenti trattamenti vigenti negli altri stati membri dell'Unione europea.

2. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinati al finanziamento delle attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo previste dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

CAPO III

RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI PER L'ACCOGLIENZA DI IMMIGRATI

ART. 54.

(Revisione dei fondi destinati alla spesa per l'accoglienza di immigrati).

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti », è soppresso il fondo di cui al programma « Flussi migratori per

motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate ».

CAPO IV

SOPPRESSIONE DELLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO E TRASFERIMENTO DELLE COMPE- TENZE

ART. 55.

*(Trasferimento di competenze
dal prefetto al questore).*

1. Sono trasferite al questore le seguenti competenze del prefetto:

a) la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone capaci di abusarne, prevista dall'articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) la potestà di provvedere in casi di urgenza all'ordine di esecuzione delle ordinanze anche all'esterno della rispettiva circoscrizione, prevista dall'articolo 7 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

c) i provvedimenti per incarichi a funzionari di pubblica sicurezza, previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

d) l'esercizio delle attribuzioni di pubblica sicurezza della provincia, gli atti di convocazione, l'autorizzazione alle passeggiate in forma militare con armi, il potere di disporre la consegna per ragioni di ordine pubblico di armi, munizioni e materie esplodenti, il potere di annullamento dei provvedimenti del sindaco contrari alla sanità o alla sicurezza pubblica, previsti dagli articoli 1, 15, 29, 40 e 65 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

e) la possibilità di requisizione in uso in casi di urgente necessità di immobili demaniali o appartenenti ad enti pubblici o a privati per assicurare l'accasermamento temporaneo dei reparti di Polizia, nonché la requisizione in uso o in proprietà in casi di urgente necessità di cose immobili occorrenti ad assicurare l'accasermamento e la determinazione delle indennità per le requisizioni, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15;

f) la facoltà di vietare la detenzione di armi, prevista dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1982;

g) il potere sanzionatorio di sospensione o di revoca della patente di guida, di cui all'articolo 30 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

h) l'attuazione da parte delle Forze dell'ordine dei servizi straordinari di vigilanza, la richiesta di intervento delle Forze armate, l'adozione di provvedimenti per assicurare la disponibilità di mezzi di soccorso, gli adempimenti per l'addestramento e l'impiego di volontari per la protezione civile, il recepimento della domanda, dell'istruzione e l'addestramento di volontari per la protezione civile, l'autorizzazione all'impiego di volontari, l'attivazione delle predisposizioni di misure di protezione civile, previsti dagli articoli 14, 23, 25 e 34 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

i) la possibilità di nomina ad Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni;

l) la competenza concernente la richiesta al Ministero dell'interno di rinforzi di personale o di un loro invio, prevista dall'articolo 38 del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;

m) il rilascio della certificazione della condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo, di cui all'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;

n) il rilascio di passaporto per le salme da estradare dal territorio nazionale a Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino stipulata il 10 febbraio 1937, resa esecutiva dal regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379, l'autorizzazione all'ingresso in Italia di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione, l'autorizzazione all'estradizione dall'Italia di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione, previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

o) l'avvio del procedimento per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali nei casi in cui emergano elementi su collegamenti di amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento, il potere di sospensione degli organi dalla carica ricoperta per motivi di grave e urgente necessità in attesa del decreto di scioglimento, la possibilità di assegnazione in via temporanea di personale amministrativo e tecnico nei comuni e nelle province in cui sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi a seguito dello scioglimento del consiglio e il potere di richiesta di interventi di controllo e sostitutivi, previsti dagli articoli 143 e 145 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

p) la concessione degli alloggi di servizio in temporanea concessione, la revoca della concessione e il recupero coattivo in caso di mancato rilascio dell'alloggio in temporanea concessione, previsti dagli articoli 4, 10 e 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 1992, n. 574;

q) il potere di nomina del collegio di ispettori per la verifica delle procedure di appalto, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

r) l'istruttoria per l'acquisto o per la concessione della cittadinanza, prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362;

s) l'invio di funzionari di Polizia nei comuni in cui mancano i commissari di pubblica sicurezza per eccezionali esigenze di servizio, di cui all'articolo 15 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

t) le funzioni in materia di sospensione e di decadenza degli amministratori locali, previste dall'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

u) i poteri in materia di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività riguardanti appalti, concessioni e subappalti, previsti dall'articolo 135 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

v) i poteri in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative, di chiusura degli esercizi pubblici, di espulsione degli stranieri condannati e di segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze, previsti dagli articoli 75, 79, 86 e 121 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

z) i poteri in materia di divieto di soggiorno, di espulsione amministrativa e di assunzione di lavoratori stranieri, previsti dagli articoli 6, 13 e 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

aa) i poteri in materia di espulsione amministrativa dello straniero, di modalità

del trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione, di funzionamento degli stessi centri, di attività di prima assistenza e soccorso, di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione e dei Consigli territoriali per l'immigrazione, previsti dagli articoli 12, 21, 22, 23, 30 e 57 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

bb) i poteri in materia di regolamentazione della circolazione, di competizioni sportive su strada, di distanze di sicurezza dalle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli, di autorizzazioni e di concessioni sulle strade, di demolizione o di consolidamento di fabbricati o di muri fronteggianti le strade, di condotta delle acque, di piani del traffico, di uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo delle omologazioni, destinazione ed uso dei veicoli, di richiesta di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, di revoca, revisione, sospensione, ritiro della patente, di ricorso avverso i verbali di contestazione di violazioni del codice della strada, di annotazioni sulla patente delle sentenze e dei decreti definitivi di condanna, previsti dagli articoli 6, 7, 9, 19, 23, 26, 30, 32, 36, 45, 82, 119, 120, 128, 129, 186, 187, 203, 204, 205, 206, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223 e 224 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

ART. 56.

*(Trasferimento di competenze
dal prefetto al sindaco).*

1. Sono trasferite al sindaco le seguenti competenze del prefetto:

a) l'autorizzazione al trasferimento, al cambiamento di specie, ad ampliamenti o trasformazioni di locali di un esercizio pubblico addetto alla vendita di alcolici, nonché l'autorizzazione per l'anticipazione o la protrazione degli orari stabiliti per gli

esercizi pubblici, previste dagli articoli 167 e 172 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

b) la preventiva autorizzazione delle pubbliche manifestazioni non a carattere nazionale di scienza, intellettualità, beneficenza, sport, commemorazioni ed onoranze, nonché il riconoscimento del carattere di tradizionalità per le manifestazioni non necessitanti autorizzazione, previsti dagli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486;

c) l'approvazione del progetto per la costruzione o rinnovazione di un teatro o locale di pubblico spettacolo, prevista dall'articolo 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

d) la determinazione dei criteri per l'impiego della polizia municipale nel procedimento di rilascio di immobili adibiti ad uso personale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, e successive modificazioni;

e) la determinazione delle forze di pubblica sicurezza a disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale, prevista dall'articolo 20 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

f) il conferimento e la revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni;

g) l'istruttoria per la concessione di ricompensa al merito civile, prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397;

h) l'istruttoria per la concessione di ricompense al valor civile, prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616;

i) il ricorso avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei

certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, previsto dall'articolo 36 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

l) l'istruttoria per il ripristino del cognome nella forma originaria, di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 114;

m) la verifica metrica degli strumenti per pesare, prevista dall'articolo 33 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, di cui al regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

ART. 57.

(Trasferimento di competenze dal prefetto al presidente della provincia).

1. Sono trasferite al presidente della provincia le seguenti competenze del prefetto:

a) l'emanazione di provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, prevista dall'articolo 2 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) l'emanazione di decreti motivati di requisizione nei casi in cui per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba, senza indugio, disporre della proprietà privata, di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E;

c) l'approvazione delle guardie particolari di comuni, enti e privati, prevista dall'articolo 44 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

d) il rilascio dell'autorizzazione all'associazione di enti per la nomina delle guardie particolari, previsto dall'articolo 133 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e) le competenze in materia di radiazioni ionizzanti di cui agli articoli 29, 44, 48, 53, 100, 115, 115-bis, 118, 119,

120, 122, 123 e 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

f) l'emanazione dei provvedimenti intesi ad assicurare la disponibilità di alloggi, automezzi e altri mezzi di soccorso e manodopera nei casi di pubbliche calamità, prevista dall'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

g) la partecipazione al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;

h) la partecipazione e le competenze nella commissione consultiva relativamente alla graduazione degli sfratti in tema di misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

i) la vigilanza sull'esecuzione degli accordi di programma, prevista dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

l) la vigilanza sull'attività del comitato provinciale della pubblica amministrazione, sentiti i sindaci interessati, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

m) la partecipazione e le funzioni del comitato provinciale di censimento, previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254;

n) la fissazione della data delle elezioni dei consigli provinciali, di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni;

o) i compiti sostitutivi in caso di ritardo da parte dei comuni nel compimento delle operazioni in materia di propaganda elettorale, di cui all'articolo 2

della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni;

p) la fissazione della data dell'elezione per ciascun comune e il provvedimento di rinvio per sopravvenute cause di forza maggiore e contestuale fissazione della nuova data, previsti dall'articolo 18 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;

q) l'autorizzazione alla riunione di più sezioni elettorali in un unico fabbricato, prevista dall'articolo 38 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

r) l'emanazione del provvedimento di sospensione dei comizi elettorali in caso di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali che rendano necessaria la compilazione delle liste elettorali, prevista dall'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

s) la convocazione dei comizi elettorali e gli altri adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni;

t) la predisposizione del piano di emergenza per gli incidenti derivanti da attività industriali, di cui agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;

u) le sanzioni amministrative per la mancata o tardiva comunicazione di disponibilità ad uso abitativo di immobili di proprietà di enti pubblici, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni;

v) l'istruttoria e l'omologazione della domanda per la costituzione di consorzi

per la costruzione o la conservazione di ripari o di argini, l'approvazione dei bilanci dei consorzi se lo Stato o la provincia concorre alle spese, la compilazione dell'elenco generale dei soggetti che devono fare parte del consorzio e l'omologazione dello schema di statuto del consorzio stesso, l'omologazione dei progetti per la modificazione di argini e per la costruzione e la modificazione di opere che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, la decisione sulle questioni tecniche relative all'esecuzione di tali opere e la prescrizione delle condizioni per la conservazione di argini pubblici concessi a privati, opere eseguibili solamente con permesso speciale, previste dagli articoli 21, 29, 38, 57, 58, 59 e 97 del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni;

z) il rilascio della licenza di attingimento dell'acqua, previsto dal regolamento di cui al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

aa) la decisione definitiva sul ricorso contro il diniego di autorizzazione all'apertura degli alberghi, la decisione definitiva sul ricorso contro l'ordinanza che prescrive la chiusura o i lavori di risanamento di alberghi, la vigilanza, d'intesa con l'ente provinciale per il turismo, sull'osservanza del regolamento per le migliori igieniche negli alberghi e la promozione delle ispezioni opportune, previste dagli articoli 2, 3 e 17 del regolamento di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni;

bb) la vigilanza, d'intesa con gli enti provinciali per il turismo, sull'osservanza della legge recante disciplina degli affittacamere, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 16 giugno 1939, n. 1111, e successive modificazioni;

cc) la dipendenza del servizio di pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

dd) le competenze generali in materia di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;

ee) il rilascio di porto d'armi per le rivoltelle, pistole o bastoni armati, il rilascio della licenza per l'arma lunga da fuoco per solo uso di caccia al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età dietro presentazione di consenso scritto di chi esercita la patria potestà, la revoca delle licenze di porto d'armi per situazioni di condizioni anormali di pubblica sicurezza, l'autorizzazione alla fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di polveri piriche od esplosivi, previsti dagli articoli 44, 45 e 47 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

ff) il rilascio della licenza di porto d'armi previsto dall'articolo 61 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;

gg) il rilascio della licenza per l'importazione definitiva di armi da sparo, il rilascio del nulla osta per la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, il rilascio della licenza per i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale, di cui agli articoli 12, 17 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni;

hh) il rilascio della licenza per la prestazione di opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari e immobiliari, la determinazione della misura della cauzione per il rilascio della licenza di vigilanza o custodia, e l'approvazione della nomina delle guardie particolari, previsti dagli articoli 134, 137 e 138 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

ii) le competenze generali in materia di protezione civile, l'esame delle domande dei volontari che intendono operare nella protezione civile, l'individuazione degli enti per l'istruzione e l'addestramento dei volontari, la costituzione di squadre operative a supporto dei centri assistenziali,

l'autorizzazione all'impiego dei volontari, l'attivazione degli organismi di protezione civile, l'invio di squadre di soccorso sanitario, previsti dagli articoli 3, 14, 23, 25, 34 e 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

ll) il ricorso contro il provvedimento dell'iscrizione d'ufficio delle mutazioni o delle istituzioni delle posizioni anagrafiche, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

mm) la risoluzione delle vertenze in materia di trasferimento di residenza dei comuni appartenenti alla stessa provincia che interessano uffici di anagrafe, prevista dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

nn) il procedimento conciliativo nel caso di fondato pericolo dei diritti della persona costituzionalmente garantiti a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale conseguenti all'esercizio del diritto di sciopero, di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni;

oo) i poteri informativi alle pubbliche amministrazioni che intendono stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, concessioni ed erogazioni, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni;

pp) la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione elettorale circondariale per la tutela delle liste elettorali e la nomina per il compimento in caso di ritardo degli atti dovuti, previste dall'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni;

qq) il potere sostitutivo anche a mezzo di commissario *ad acta* in caso di mancato espletamento dei compiti del sindaco in materia di controllo dell'esistenza dello stato delle urne, delle cabine e del

materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni, previsto dall'articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

rr) la nomina del commissario *ad acta* in caso di ritardo nell'adempimento dei compiti in materia elettorale, prevista dall'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

ss) le competenze previste dal regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

tt) il potere sostitutivo di convocazione dei consigli comunali e provinciali in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, il potere di ispezione per accertare il regolare funzionamento dei servizi svolti dal sindaco quale ufficiale di Governo, la nomina del commissario per l'adempimento delle funzioni di competenza del sindaco quale ufficiale di Governo in caso di inadempimento, il potere sostitutivo in caso di mancata adozione da parte del sindaco di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di polizia locale, sanità, edilizia e igiene, la procedura di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, i poteri di sospensione dei consigli comunali e provinciali per i motivi di grave ed urgente necessità e contestuale nomina del commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente, il potere di sospensione degli amministratori locali per motivi di grave e urgente necessità, previsti dagli articoli 39, 54, 141, 142 e 247 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

uu) la predisposizione dei programmi per fronteggiare le situazioni di emergenza nella provincia, la direzione unitaria dei servizi di emergenza e l'adozione dei provvedimenti necessari ai primi soccorsi, di

cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

ART. 58.

(Trasferimento di competenze alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

1. La tenuta dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è affidata alla competenza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 59.

(Norme di adeguamento).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, conseguenti ai trasferimenti di competenze disposti ai sensi del presente capo.

2. A seguito dei trasferimenti di competenze disposti dal presente capo, il personale che intende continuare a essere impiegato nell'amministrazione statale in via, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiesta scritta al competente dipartimento del Ministero dell'interno con l'indicazione della sede presso la quale intende prestare servizio. Il trasferimento, a fronte della richiesta, deve avvenire entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ove possibile, il dipartimento del Ministero dell'interno di cui al comma 2 provvede al trasferimento nella regione di residenza del personale statale che ha presentato la richiesta ai sensi del medesimo comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni di bilancio per trasferire agli enti locali le risorse correlate alle spese per il personale statale assorbito dai medesimi enti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

ART. 60.

*(Riduzione della spesa per distacchi
e permessi sindacali).*

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2012 la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni pubbliche, delle aziende e degli enti di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro e dai contratti collettivi previsti dagli articoli 50 e 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali e al 70 per cento per i permessi sindacali della spesa sostenuta nell'anno 2011.

€ 4,60



16PDL005600